



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER PRODOTTI PETROLIFERI PER AREE PERIFERICHE NON METANIZZATE. RICONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE;

L'anno 2019 , il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio	Sindaco	Presente
Carli Michele	Vice Sindaco	Presente
Xausa Rudy	Consigliere	Presente
Lazzaretti Antonio	Consigliere	Presente
Lazzaretti Walter	Consigliere	Presente
Pavan Aldo	Consigliere	Presente
Lavarda Davide	Consigliere	Presente
Tura Carlo	Consigliere	Presente
Valle Giulia	Consigliere	Assente
Pasquale Federico	Consigliere	Presente
Azzolin Umberto	Consigliere	Assente
Galvan Giada	Assessore Esterno	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER PRODOTTI PETROLIFERI PER AREE PERIFERICHE NON METANIZZATE. RICONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23.01.2001 (G.U. n. 24 del 30.01.2001) che detta istruzioni per la riduzione del prezzo del gasolio e del GPL;

- nota dell' UNCEM Veneto del 07.03.2001 prot. 73 inerente agli sconti per i prodotti petroliferi sopra menzionati, applicabili alle zone :

a) frazioni non metanizzate (per frazioni si intendono le porzioni edificate del territorio comunale ubicate a qualsiasi quota rispetto alla casa comunale ed appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella zona climatica E);

b) case sparse non allacciate alla rete del metano (in detta configurazione possono rientrare tutte le abitazioni situate al di fuori delle frazioni e del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come individuato dal nuovo codice della strada con deliberazione a suo tempo assunta, o da assumere dal consiglio comunale. Il beneficio suddetto non potrà pertanto essere attribuito alle abitazioni ubicate all'interno del centro abitato metanizzato;

- nota dell'ANCI Veneto del 23.01.2002 prot. 124 con cui si evidenziano le modifiche apportate con l'art. 13, comma 2°, della L.S. 448/2001 (finanziaria 2002), i cui contenuti sono sopra già richiamati;

- determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 03.04.2002, pubblicata sulla G.U. n. 84 del 10.04.2002;

- nota dell'Agenzia delle Dogane del 07.02.2008 prot. n. 279/V con cui si forniscono precisazioni sulla legge finanziaria 2008 (legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, comma 240) nel richiamo delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448;

DATO ATTO che nella fattispecie le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria n. 448/2001, nel richiamo delle successive disposizioni legislative emanate in materia, non trovano applicazione per il territorio comunale di Salcedo in quanto il centro abitato, ove ricade la sede municipale, risulta servito da metanizzazione e pertanto non sussistono i presupposti atti a modificare quanto già in precedenza individuato quali zone escluse dall'applicazione di tali agevolazioni sui prodotti petroliferi;

RICONFERMATO che il territorio comunale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D. Leg.vo 20.09.2000 n° 286, (convertito dalla legge 23.11.2000 n. 354), come evidenziato nella planimetria allegata sub A) al presente provvedimento, viene di fatto identificato:

- 1) nell'area metanizzata asservita dalla rete e metanizzata, evidenziata con campitura colorata, al cui interno trova sede la casa comunale, ed in legenda identificata con la dicitura "*frazione metanizzata*";

-2) nella restante parte del territorio, non asservito da metanizzazione, ed in legenda identificata con la dicitura "*frazione non metanizzata*";

e che all'interno della "*frazione non metanizzata*" risultano applicabili i benefici di cui in premessa rispettivamente per gli edifici ricadenti nelle vie e con i numeri civici di seguito elencati:

Denominazione via	Frazione metanizzata	Fraz. Non metanizzata	Edifici asserviti dalla metanizzazione per i quali è escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448	Edifici non asserviti dalla metanizzazione per i quali NON E' escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448
Via Altura		X		Tutti da civ. 1 a civ. 9
Via Angonese	X		Tutti da civ. 1 a civ. 23	

Via Artusi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 4
Via Burani		X		Tutti da civ. 1 a civ.46
Via Campodirondo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 15
Via Cà Bianca		X		Tutti (civ. 1)
Via Cà Nova	X		Tutti da civ. 1 a civ. 3	
Via Castellaro	X		Dal civ. 1 al civ. 11	
		X		Dal civ. 12 al civ. 17
Via Ceccona		X		Tutti da civ. 1 a civ. 13

Denominazione via	Frazione metanizzata	Fraz. Non metanizzata	Edifici asserviti dalla metanizzazione per i quali è escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448	Edifici non asserviti dalla metanizzazione per i quali NON E' escluso il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c) Legge 23.12.1998 n. 448
Via Cesare Battisti	X		Tutti da civ. 1 a civ. 50	
Via Cime		X		Tutti da civ. 1 a civ. 10
Via Coghi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 10
Via Colombara	X		Tutti da civ. 1 a civ. 12	
Via Consegnaro		X		Tutti da civ. 1 a civ. 3/b
Via Conte		X		Tutti da civ. 1 a civ. 9
Via Corticella	X		Dal civ.1 a civ. 9 e civ. 12	
		X		Civico n° 10 e civico n° 11
Via Cucco		X		Tutti da civ. 1 a civ. 12
Via Divisione Julia	X		Tutti da civ. 1 a civ. 27	
Via Fontana		X		Tutti da civ. 1 a civ. 14
Via Garibaldi	X		Tutti i civici da 1 a 83 con esclusione dei civici n° →	
		X		Solo i civici 58-59-60 e 72
Via Gasparotti	X			Tutti da civ. 1 a civ. 8
Via Lazzaretti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 12
Via Legato		X		Tutti da civ. 1 a civ. 18
Via Lupiari		X		Tutti da civ. 1 a civ. 15
Via Marchi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 7/b
Via Masi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 3
Via Montemaggiore		X		Tutti da civ. 1 a civ. 13
Via Moretti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 10
Via Naranzolo		X		Tutti (civ. 1)
Via Noncenigo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 8
Via Papa Giovanni 23°	X		Tutti da civ. 1 a civ. 14	
Via Panzotti		X		Tutti da civ. 1 a civ. 17

Via Paroli		X		Tutti da civ. 1 a civ. 16
Via Puvolo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 7
Via Roma	X		Tutti da civ. 1 a civ. 35	
Via Ronzani		X		Tutti da civ. 1 a civ. 27/b
Via Roste		X		Tutti da civ. 1 a civ. 5
Via Salbeghi		X		Tutti da civ. 1 a civ. 26
Via San Valentino		X		Tutti da civ. 1 a civ. 3
Via Scandolare	X		Civici 8-22/a-22/b-23, da civ. 33 a civ. 39, e civ. 48	
		X		Civici da 1 a 7, da 9/a a 21, da 24 a 32, da 40 a 47
Via Sostizzo		X		Tutti da civ. 1 a civ. 22

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 (nove) i componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di confermare per il corrente anno 2019, nel richiamo delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998 n° 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 ed ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 20.09.2000 n° 286, convertito con legge 23.11.2000 n° 354, le aree territorialmente non metanizzate del Comune di Salcedo, così come individuate nella planimetria allegata sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che gli edifici ricadenti nel territorio comunale, rubricati in ordine alfabetico di denominazione topografica viaria e relativa numerazione civica, per i quali sussistono, o non sussistono, i benefici di cui all'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n° 488 – così come confermato dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n° 279/V del 07.02.2008, pervenuta al prot. com.le n° 0488/08 in data 13.02.2008, risultano descritti nella tabella A) sopra citata e l'area metanizzata identificata nella planimetria sub lett. A);
- 3) di dare altresì atto che le zone "non metanizzate" del territorio comunale non presentano requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 20.09.2000 n° 286 convertito dalla legge 23.11.2000 n° 354;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli allegati ivi richiamati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento nei confronti della cittadinanza interessata;

5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet dello stesso;

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con separata votazione, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER PRODOTTI PETROLIFERI PER AREE PERIFERICHE NON METANIZZATE. RICONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 15/04/2019

Il Responsabile del Settore

F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 15 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 19/04/2019 al 04/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 19/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 29/04/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 19/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 19/04/2019

Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova